



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
LICEO CLASSICO GIOSUÉ CARDUCCI

www.liceoclassicocarducci.gov.it

Cod. Mecc. MIPC03000N - Cod. fiscale 80126650151 - Tel. 02.2847232 - Fax 02.2610154
Posta elettronica: mipc03000n@istruzione.it; PEC: mipc03000n@pec.istruzione.it
VIA BEROLDO, 9 - 20127 MILANO Sede succursale via Demostene, 40 - 20128



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11/9/2019, delibera n° 163

INDICE

TITOLO I - REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PREMESSA

CAPO I - DIRITTI E DOVERI

- Art. 1 Libertà di insegnamento
- Art. 2 Diritti dei docenti
- Art. 3 Doveri dei docenti
- Art. 4 Norme relative al servizio
- Art. 5 Inclusività e valorizzazione
- Art. 6 Diritti degli studenti
- Art. 7 Doveri degli studenti
- Art. 8 Corresponsabilità educativa delle famiglie
- Art. 9 Diritti dei genitori
- Art. 10 Doveri dei genitori
- Art. 11 Ruolo del personale non docente
- Art. 12 Norme relative al servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- Art. 13 Diritto di informazione

CAPO II - FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

- Art. 14 Orario delle lezioni
- Art. 15 Obbligo di frequenza
- Art. 16 Giustificazioni
- Art. 17 Assenze
- Art. 18 Ingressi in ritardo
- Art. 19 Uscita anticipata
- Art. 20 Deroghe speciali per l'ingresso o l'uscita di studenti pendolari
- Art. 21 Casi di infortunio o malessere
- Art. 22 Uscita dall'aula e spostamenti
- Art. 23 Comunicazioni scuola-famiglia
- Art. 24 Utilizzo del telefono cellulare
- Art. 25 Accesso di genitori e altre persone ai locali scolastici
- Art. 26 Circolazione e sosta dei mezzi all'interno dell'area scolastica
- Art. 27 Divieto di fumare

CAPO III - LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

- Art. 28 Rispetto degli spazi scolastici e danni
- Art. 29 Responsabilità per oggetti incustoditi
- Art. 30 Laboratori, aula magna e aule speciali
- Art. 31 Palestre e strutture sportive
- Art. 32 Biblioteca e sala di lettura
- Art. 33 Ambienti esterni
- Art. 34 Fotocopie e stampe
- Art. 35 Bar e distributori di cibo e bevande

CAPO IV - ASSEMBLEE

- Art. 36 Assemblee studentesche
- Art. 37 Assemblea di classe
- Art. 38 Assemblea di Istituto

- Art. 39 Assemblea del comitato studentesco
- Art. 40 Servizio d'ordine
- Art. 41 - Assemblee di Classe, di Istituto e comitato genitori

TITOLO II - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E PROCEDURA

PREMESSA

- Art. 42 Responsabilità e mancanze disciplinari
- Art. 43 Sanzioni disciplinari
- Art. 44 Organi competenti

CAPO I - PROCEDURA

- Art. 45 Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

CAPO II - RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

- Art. 46 Impugnazioni e ricorsi
- Art. 47 Organo di garanzia
- Art. 48 Infrazioni disciplinari tipiche e relative sanzioni

TITOLO III - REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

- Art. 49 Diritti degli studenti
- Art. 50 Definizione di Bullismo
- Art. 51 Definizione di cyberbullismo
- Art. 52 Norme di comportamento
- Art. 53 Compiti dei soggetti coinvolti
- Art. 54 Le condotte sanzionabili
- Art. 55 Sanzioni disciplinari

TITOLO IV - NORME FINALI

- Art. 56 Pubblicità e revisione

Visti gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;

Visto il D.lgs 297/1994 "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Vista la Legge 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";

Vista la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Visto il d.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal d.lgs n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il D.lgs 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la direttiva MIUR n. 1455/06 "Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca";

Visto lo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007,

Vista la nota MIUR Prot. 3602 del 31 luglio 2008 "D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Visto il D.L. 137/2008 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";

Visto il DPR 122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";

Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

Vista la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

Visto la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Vista la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

Visti gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;

Visti gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;

Visto il DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici";

Visti i CCNL comparto scuola 2006/09 e 2016-18;

Vista la Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visti i D.lgs. 60/2017 "Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività", 62/2017 "Esami di Stato per il primo e secondo ciclo", 63/2017 "Effettività del diritto allo studio", 66/2017 "Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";

Vista l'agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo sostenibile e in particolare l'obiettivo 4: *Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti*;

il Consiglio di Istituto del Liceo Carducci adotta il seguente Regolamento

TITOLO I

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

La scuola è un luogo di formazione ed educazione; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, di vita democratica e di partecipazione, volta allo sviluppo della coscienza critica e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità, all'autonomia di pensiero.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire le condizioni per la formazione alla cittadinanza consapevole e responsabile, per la realizzazione del diritto allo studio, per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e per il recupero delle situazioni di svantaggio.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, senza discriminazioni o differenziazioni, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

A tal fine il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti del Liceo la partecipazione piena e attiva alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri, il rispetto di sé e degli altri, la giusta considerazione del lavoro di tutti, l'assunzione delle proprie responsabilità e dei propri impegni.

CAPO I - DIRITTI E DOVERI

Il personale docente, non docente, gli studenti, i loro familiari e chiunque altro operi all'interno dell'Istituto è tenuto a:

- rispettare le persone e i loro ruoli;
- rispettare le strutture scolastiche;
- rispettare i regolamenti adottati dal Liceo;
- segnalare tempestivamente alla Dirigenza situazioni di pericolo, soprattutto se riferite a studenti;
- informare tempestivamente la Dirigenza di infrazioni al regolamento di Istituto, in qualsiasi momento vengano riscontrate.

Art. 1 Libertà di insegnamento

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e metodologica e come libera espressione culturale del docente, il cui esercizio è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita dello studente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della sua personalità, nel rispetto della sua coscienza morale e civile. La libertà di insegnamento si coniuga con la condivisione e la pratica della progettazione collegiale nei Consigli di Classe, Dipartimenti disciplinari, Collegio docenti, nonché nei lavori delle Commissioni che ne sono emanazione.

Art. 2 Diritti dei docenti

I docenti hanno diritto:

- al rispetto della loro persona e della loro professionalità da parte di ogni altra componente della scuola;
- a quegli spazi di autonomia culturale e professionale per la realizzazione di percorsi didattici e formativi diversificati, a seconda delle personali competenze, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

loro funzione e in coerenza con il Piano dell'Offerta formativa del Liceo e in condivisione con la progettazione collegiale e dipartimentale;

- a partecipare ad attività di aggiornamento e formazione in servizio, funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità;
- a partecipare attivamente alla vita dell'Istituto.

Art. 3 Doveri dei docenti

I docenti hanno il dovere:

- di pianificare e realizzare, al meglio delle loro competenze, il processo di insegnamento e apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile, etico e professionale degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall'ordinamento didattico e nel rispetto degli indirizzi deliberati e contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa del Liceo;
- di mettere in atto tutte le strategie idonee a stabilire, con studenti e famiglie, rapporti di comunicazione, collaborazione e intervento per migliorare l'efficacia del processo di apprendimento finalizzato al successo formativo;
- di offrire agli studenti, attraverso le proprie attività di aggiornamento, autoaggiornamento e formazione, un insegnamento qualificato e al passo con i cambiamenti della scuola e della società;
- di collaborare, per quanto attiene alla loro funzione, con la Dirigenza e tutto il personale ATA nella realizzazione di un servizio scolastico il più possibile efficiente, qualificato, aggiornato sotto il profilo dell'organizzazione, della funzionalità, dell'efficacia educativa.

Art. 4 Norme relative al servizio

Il docente ha cura:

- di rispettare con puntualità il proprio orario di servizio, per le lezioni, il ricevimento dei genitori, le attività collegiali e le riunioni programmate;
- di vigilare sugli studenti, non lasciandoli mai da soli durante il proprio servizio e, nel caso debba brevemente allontanarsi dalla classe, di avvisare un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili su di loro;
- di non fare uscire dall'aula più di uno studente per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati;
- di vigilare sugli studenti durante l'intervallo, in base ai turni stabiliti, negli spazi di pertinenza;
- di tenere costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro elettronico personale e di classe, di firmarlo all'inizio dell'ora in cui svolge la lezione;
- di leggere agli studenti il contenuto di tutte le circolari e le comunicazioni trasmesse alle classi, trascrivendo nella sezione agenda del registro elettronico il numero della circolare letta o il contenuto dell'avviso;
- di avvisare studenti e famiglie circa le attività didattiche progettuali, le uscite, le visite di istruzione programmate per la classe, annotandole nella sezione agenda del registro elettronico;
- di accertarsi, al termine delle lezioni, che le aule vengano lasciate in ordine e di provvedere a spegnere proiettore e pc, chiudendo l'apposito alloggiamento;
- di prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della sicurezza;
- di comunicare prontamente alla Dirigenza ove accerti situazioni di pericolo;
- di richiedere, ove ne rilevasse la necessità, colloqui e/o approfondimenti, anche telefonici, con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola-famiglia il più trasparente e fattivo possibile;
- se a disposizione volontaria o obbligatoria alla prima ora, di essere presente alle 8.10, al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti;
- di non utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni, se non per attività didattica;
- di leggere tutte le comunicazioni, circolari e avvisi pubblicati sul registro elettronico e sul sito del Liceo indirizzate ai docenti, poiché con tale modalità si intendono regolarmente notificati

Art. 5 Inclusività e valorizzazione

Agli studenti è garantito il rispetto della propria individualità, promuovendo la cultura dell'inclusione, nell'intento di rimuovere le condizioni che ostacolano l'integrazione e la valorizzazione di ogni studente affinché ognuno possa ottenere una educazione libera, equa e di qualità.

Art. 6 Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto:

- al rispetto della propria identità personale e riservatezza;
- alla libera espressione del proprio pensiero, purché correttamente manifestato;
- alla libertà di apprendimento;
- a un insegnamento qualificato e aggiornato;
- a una programmazione delle attività che osservi ritmi sostenibili, e un carico di lavoro equilibrato fra le diverse discipline;
- a una valutazione formativa, che sia corretta, trasparente e tempestiva;
- all'errore e alla critica costruttiva;
- a un ambiente accogliente, salubre, sicuro e funzionale;
- all'utilizzo degli spazi e delle dotazioni scolastiche, secondo i relativi regolamenti;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

Art. 7 Doveri degli studenti

1. Gli studenti hanno il dovere:

- di mantenere un comportamento corretto e collaborativo, rispettoso delle persone e delle regole;
- di frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e di assolvere assiduamente agli impegni di studio, impegnandosi nel processo di apprendimento e nel creare un clima positivo alla formazione;
- di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento e dalla normativa specifica;
- di rispettare gli ambienti di studio, collaborando a renderli accoglienti, confortevoli, salubri e sicuri, utilizzando le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo quanto previsto dal presente e/o da specifici regolamenti;
- di comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature e, nel caso, di risarcire i danni, anche involontari, causati;
- di portare sempre a scuola il libretto personale, di averne cura, e di utilizzarlo in modo puntuale per le giustificazioni e per le comunicazioni scuola-famiglia;
- di portare a scuola solo gli oggetti personali utili alla propria attività di studio e il materiale didattico occorrente;
- di partecipare alla vita democratica della scuola, contribuendo al suo buon funzionamento, anche attraverso proposte e suggerimenti.

2. I rappresentanti di classe degli studenti hanno il dovere di partecipare ai Consigli di classe aperti, e il compito di mantenere i rapporti con i rappresentanti di istituto degli studenti e con il Dirigente scolastico.

Art. 8 Corresponsabilità educativa delle famiglie

Ai genitori è garantito un rapporto con la scuola fondato su principi di partecipazione, responsabilità, condivisione, trasparenza, nell'attuazione del dovere-diritto all'educazione e all'istruzione dei propri figli, di cui sono i responsabili più diretti.

Art. 9 Diritti dei genitori

I genitori hanno diritto:

- a una attiva e proficua collaborazione con la scuola;
- a partecipare agli organismi di rappresentanza, esprimendo proposte e pareri circa la definizione dell'offerta formativa del Liceo;
- all'informazione sull'andamento didattico ed educativo dei propri figli;
- a incontri con i docenti, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso da parte loro come della scuola;
- a essere avvisati con apposito comunicato e con congruo anticipo in caso di sciopero e qualora non sia possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.

Art. 10 Doveri dei genitori

1. I genitori hanno il dovere:

- di stabilire rapporti corretti con i docenti e la Dirigenza, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- di osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- di controllare regolarmente le valutazioni e le annotazioni dei docenti sul registro elettronico;
- di partecipare alle riunioni previste;
- di favorire la partecipazione dei figli alle attività proposte dalla scuola;
- di sostenere i docenti nell'azione didattico-educativa;
- di leggere tutte le comunicazioni, circolari e avvisi pubblicati sul registro elettronico e sul sito del Liceo indirizzate ai genitori, poiché con tale modalità si intendono regolarmente notificati.

2. I rappresentanti di classe dei genitori hanno il dovere di partecipare ai Consigli di classe aperti, il compito di mantenere i rapporti con gli altri genitori della classe e di favorire i rapporti con i docenti e con il Dirigente scolastico, nell'interesse comune di garantire il successo formativo degli studenti.

Art. 11 - Ruolo del personale non docente

Il ruolo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è indispensabile come supporto all'azione didattica e alla sua realizzazione; la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative, secondo i rispettivi profili professionali, attraverso le funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.

Art. 12 - Norme relative al servizio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario:

- rispetta con puntualità il proprio orario di servizio, indossa in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento, non si allontana dalla propria postazione, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal dirigente scolastico, non utilizza il telefono cellulare durante l'orario di lavoro;
- cura la qualità del rapporto col pubblico, accogliendolo con cortesia e dando le dovute informazioni per la fruizione dei servizi;
- ha cura di leggere tutte le comunicazioni, circolari e avvisi indirizzati al personale ATA pubblicati sul registro elettronico, sul sito del Liceo, o inseriti nell'apposito registro, poiché con tale modalità si intendono regolarmente notificati.

2. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati, della normativa vigente in materia, assicurando tempestività e rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.

2. Il personale tecnico collabora con i docenti nella preparazione delle esercitazioni didattiche e cura che le attrezzature didattico-scientifiche, elencate negli appositi registri di laboratorio, siano in ordine e pronte all'uso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni.

3. Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e degli arredi; svolge opera di vigilanza ai piani e all'ingresso, secondo l'ordine di servizio impartito, sorvegliando in particolare gli studenti in caso di ritardo, assenza o temporaneo allontanamento del docente dalla classe; chiude le aule durante l'assenza della classe dalle stesse.

Art. 13 Diritto di informazione

1. A tutte le componenti presenti nel Liceo è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica, dei regolamenti scolastici e delle leggi, ferma restando la responsabilità personale di quanto affermato e scritto.
2. Nel Liceo sono predisposti appositi spazi, ove è possibile apporre, dopo il visto e l'autorizzazione del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori, comunicazioni, proposte o materiale illustrativo da parte di singoli o gruppi di studenti, genitori, personale docente e non docente.
3. Ogni manifesto o documento deve essere sottoscritto con l'indicazione del responsabile.
4. Ogni affissione o distribuzione di materiale che istighi alla violenza, sia contrario alla morale, alle leggi, offensivo o nocivo per la salute e/o non sia stata autorizzata verrà rimossa.
5. Previa autorizzazione del dirigente scolastico è consentita l'affissione e la distribuzione di materiale che si riferisca a iniziative o attività sul territorio, gestite da Enti, Società, Cooperative, Associazioni private, purché l'iniziativa persegua fini sociali e culturali coerenti con gli obiettivi formativi della scuola.
6. Non è consentita la circolazione e diffusione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

CAPO II - FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

Art. 14 Orario delle lezioni

1. Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.10. L'accesso all'Istituto per gli studenti è possibile a partire dalle ore 8.05. I docenti sono tenuti a essere presenti in aula nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.
2. L'intervallo ha la durata di quindici minuti, fra le terza e quarta ora di lezione, e si svolge all'interno degli spazi della scuola.
3. Le lezioni terminano di norma fra le ore 12.10 e le 14.10, secondo il quadro-orario di ciascuna classe.
4. L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di una o più classi sono autorizzate dalla Dirigenza quando ricorrono motivi di forza maggiore e comunque quando non sono possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti e alle famiglie con almeno un giorno di anticipo mediante comunicazione sul registro elettronico.

Art. 15 Obbligo di frequenza

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, come da prospetto seguente:

Classi	max ore di assenza con IRC o attività alternativa	max ore di assenza senza IRC o attività alternativa
I e II	223	215
III, IV e V	256	248

2. Casi eccezionali per cui il Collegio docenti ha deliberato di riconoscere deroghe al limite di frequenza sono: gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati; terapie e/o

cure programmate, anche non continuative; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI (delibera seduta del 10/5/2011), a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti.

3. Il coordinatore di classe monitora il numero di ore di assenza degli studenti e, raggiunto il limite di 150 ore di assenza, provvede ad avvisare il dirigente scolastico e la famiglia compilando l'apposita comunicazione presso l'ufficio della segreteria didattica.

4. Una frequenza irregolare, sia rispetto ad assenze che ingressi posticipati e uscite anticipate, è ugualmente monitorata dai docenti del Consiglio di classe e influisce sulla valutazione della condotta.

Art. 16 Giustificazioni

1. Sono accettate solo giustificazioni sul libretto dello studente, da parte del genitore, o di chi ne fa le veci, che abbia depositato la propria firma. Gli studenti maggiorenni possono giustificare con firma propria, previo deposito della stessa.

2. Le giustificazioni di assenze e ritardi devono essere presentate il giorno di rientro a scuola o, comunque, non oltre il giorno successivo.

3. Reiterati comportamenti manchevoli nella puntualità delle giustificazioni vengono segnalati dal coordinatore di classe al dirigente scolastico e influiscono sulla valutazione della condotta.

Art. 17 Assenze

1. Il docente della prima ora di lezione effettua l'appello, segnando sul registro di classe gli studenti assenti, controlla quelli dei giorni precedenti e ne registra l'avvenuta giustificazione.

2. Il docente, qualora uno studente dopo tre giorni dal rientro continui a essere sprovvisto di giustificazione, inserisce una annotazione disciplinare sul registro elettronico visibile a studenti e famiglia. In caso di comportamento reiterato il docente comunica in segreteria didattica il nominativo per la convocazione della famiglia.

3. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli studenti devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli studenti presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.

Art. 18 Ingressi in ritardo

1. Entro 10 minuti dall'inizio delle lezioni, lo studente in ritardo viene ammesso in classe dal docente della prima ora, che registra il "ritardo breve", l'orario di entrata, l'eventuale presenza della giustificazione.

2. Gli studenti che si presentano dopo le 8.20 sono comunque accolti nella scuola, attendono di essere ammessi in classe alla seconda ora vigilati dal personale scolastico restando nello spazio adibito. L'ingresso in classe alla seconda è autorizzato dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori o da un suo delegato per la sede di via Demostene.

L'ingresso posticipato viene annotato sul registro di classe dal docente della seconda ora e deve essere giustificato entro il giorno seguente dal docente della prima ora.

3. Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della seconda ora, se non per documentati motivi di salute, comprovati da giustificazione e presentazione contestuale di certificazione/attestazione medica.

4. Il coordinatore di classe segnala alla famiglia quando lo studente abbia raggiunto il numero di 5 ritardi brevi e/o ingressi posticipati per ogni periodo in cui viene suddiviso l'anno scolastico. In caso di comportamento reiterato il coordinatore comunica in segreteria didattica il nominativo per la convocazione della famiglia.

Art. 19 Uscita anticipata

1. Gli studenti possono lasciare il Liceo prima del termine dell'attività scolastica solo in caso di effettiva necessità, comunque non prima delle ore 11.00, fatti salvi documentati motivi di salute.
2. Il libretto con la richiesta di uscita deve essere depositato entro la prima ora presso la segreteria didattica o al docente delegato per la sede di via Demostene; il permesso è accordato dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori o da un suo delegato per la sede di via Demostene.
3. Gli studenti minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore o di persona maggiorenne legalmente delegata; gli studenti maggiorenni possono uscire autonomamente. In caso di malessere anche gli studenti maggiorenni devono uscire accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne legalmente delegata.
5. Il coordinatore di classe segnala al dirigente scolastico e alla famiglia quando lo studente abbia raggiunto il numero di 5 uscite anticipate per ogni periodo in cui viene suddiviso l'anno scolastico. In caso di comportamento reiterato il coordinatore comunica in segreteria didattica il nominativo per la convocazione della famiglia.
6. Gli alunni non avvalentesi dell'IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) autorizzati dal genitore all'uscita dalla scuola, con relativa annotazione trascritta sul libretto delle giustificazioni lasciano l'edificio solo dietro esibizione dello stesso e rientrano 5 minuti prima dell'ora successiva.
7. E' esclusa la possibilità di ingresso posticipato e uscita anticipata nella stessa giornata.

Art. 20 Derghe speciali per l'ingresso o l'uscita di studenti pendolari

1. Agli studenti pendolari può essere riconosciuto un permesso annuale per l'ingresso posticipato fino alle ore 8.20, dietro presentazione di richiesta da parte dei genitori al dirigente scolastico, corredata da documentazione del servizio pubblico di trasporti che ne comprovi l'evidente difficoltà a raggiungere la scuola nei tempi previsti.
 2. Una volta accolta la richiesta viene trascritto sul libretto dello studente.
- La stessa richiesta può essere avanzata per l'uscita anticipata, sempre nei limiti di 10 minuti, con le stesse modalità.

Art. 21 Casi di infortunio o malessere

In caso di infortunio o malessere dello studente, il docente avvisa il responsabile del primo soccorso il quale, attraverso la linea telefonica della scuola, contatta il soggetto esterno responsabile del pronto soccorso e contestualmente la famiglia, senza che altri soggetti interferiscano con le comunicazioni utilizzando il proprio cellulare per chiamate all'esterno della scuola.

In caso di trasporto con ambulanza è previsto l'accompagnamento da parte del personale della scuola.

Art. 22 Uscita dall'aula e spostamenti

1. Al cambio dell'ora di lezione gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'aula e a non sostare nei corridoi; durante le ore di lezione, su autorizzazione del docente, è consentita l'uscita di un solo studente alla volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati.
2. Gli studenti vengono accompagnati dal docente negli spostamenti dall'aula a palestre, laboratori, aula magna, aule speciali e viceversa; il collaboratore scolastico provvede a chiudere a chiave la porta dell'aula, dove non devono essere lasciati incustoditi beni e valori.
3. Durante l'intervallo gli studenti non possono sostare in prossimità delle uscite di sicurezza, sulle scale antincendio, né uscire dall'istituto.
4. Al termine delle lezioni gli studenti sono accompagnati all'ingresso dal docente dell'ultima ora.
5. Negli spostamenti tra la sede centrale e la sede succursale gli studenti sono accompagnati da uno o più docenti e/o da personale scolastico.
6. L'uso dell'ascensore è riservato al personale docente e ATA. In caso di comprovata necessità, ne è consentito l'utilizzo a genitori e studenti, purché accompagnati da un collaboratore scolastico.

Art. 23 Comunicazioni scuola-famiglia

1. Le informazioni di interesse generale vengono diffuse con circolari e comunicati, pubblicati sul sito web del Liceo, sul registro elettronico e, eventualmente, inviati agli interessati per posta elettronica. E' cura di tutte le componenti della scuola consultare regolarmente il registro elettronico e il sito, poiché tutte le comunicazioni, circolari e avvisi lì pubblicati si intendono comunque regolarmente notificati.
2. Le circolari indirizzate agli studenti vengono caricate sul registro elettronico di classe e lette loro dal docente, entro la giornata di pubblicazione.
3. Per le comunicazioni quali assenze, voti, pagelle è in funzione il registro elettronico, gestito con apposite password personali da genitori e studenti. La password è comunicata all'atto dell'iscrizione e, in caso di smarrimento, può essere richiesta presso la segreteria didattica.
4. I docenti assicurano per gli incontri scuola famiglia 1 ora settimanale e incontri pomeridiani collettivi, le cui date e orari vengono fissati e comunicati annualmente tramite circolare; la prenotazione dei colloqui da parte dei genitori avviene tramite il registro elettronico.
5. In caso di necessità dei docenti e/o per espressa richiesta dei genitori, è possibile richiedere colloqui al di fuori dell'orario prestabilito, su appuntamento.

Art. 24 Utilizzo del telefono cellulare

1. L'uso dei cellulari durante lo svolgimento delle lezioni è vietato, se non per lo svolgimento di attività didattiche e comunque solo su autorizzazione del docente.
2. E' comunque vietato l'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
3. Prima dell'inizio delle verifiche o delle lezioni, su richiesta del docente, il cellulare deve essere consegnato sulla cattedra.
4. L'utilizzo scorretto del telefono cellulare, in base alla gravità, può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Art. 25 Accesso di genitori e altre persone ai locali scolastici

1. Ad eccezione di studenti e personale docente e non docente, tutti coloro che accedono ai locali scolastici del Liceo devono esibire documento di riconoscimento all'ingresso e firmare l'apposito registro all'entrata e controfirmarlo all'uscita, indicando il motivo della visita.
2. I genitori degli studenti possono accedere agli edifici scolastici per i colloqui programmati con i docenti, per appuntamento con il dirigente scolastico, per recarsi presso gli uffici di Segreteria negli orari di apertura al pubblico, per l'uscita anticipata del figlio. In tutti i casi non è consentito recarsi in prossimità delle aule.
3. La presenza di esperti a supporto dell'attività didattica, oltre a quelli approvati collegialmente, deve essere autorizzata dal dirigente scolastico al docente che ne faccia richiesta scritta; la responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunale, di Città Metropolitana o Regionale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
5. Rappresentanti e agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.
6. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico.

Art. 26 Circolazione e sosta dei mezzi all'interno dell'area scolastica

1. Superato il cancello d'ingresso i motoveicoli devono essere condotti a mano.

2. Motocicli e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliarli, lasciando liberi gli ingressi ai locali scolastici e lo spazio antistante le prese d'acqua.
3. Le aree di parcheggio sono incustodite, pertanto la scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.
4. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica e i veicoli per le forniture sono autorizzati a entrare nelle aree necessarie procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
5. In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e di uso degli spazi interessati, il dirigente scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.

Art. 27 Divieto di fumare

1. In tutto l'istituto e nelle sue pertinenze, anche all'aperto, vige il divieto di fumare.
2. Il personale della scuola, gli studenti, i loro genitori, sono tenuti a rispettare e a far rispettare la normativa, estensibile anche a tutte le persone estranee all'Istituto che temporaneamente dovessero accedere all'interno del medesimo per motivi diversi.
3. I trasgressori verranno puniti a norma di legge sia dal punto di vista amministrativo (sanzione pecuniaria) sia dal punto di vista disciplinare.

CAPO III - LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE

Art. 28 Rispetto degli spazi scolastici e danni

1. La conservazione delle aule, dei suoi arredi e delle sue attrezzature è affidata alla cura degli studenti. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli studenti sono tenuti a non imbrattare le aule e i servizi e a utilizzare opportunamente gli appositi cestini portarifiuti, rispettando la raccolta differenziata.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione a eventuali danni che a questa possono essere arrecati.
3. I danni riscontrati nelle aule o in altri locali scolastici devono essere tempestivamente segnalati alla Dirigenza e vengono risarciti dal responsabile, se individuato, o da tutti gli studenti della classe (o delle classi) in caso di accertata responsabilità collettiva.
4. Il risarcimento dell'eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all'autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.

Art. 29 Responsabilità per oggetti incustoditi

1. L'Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati e declina ogni responsabilità in merito a eventuali smarrimenti o asportazioni di oggetti o denaro di proprietà dei singoli studenti, salvo assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili, qualora gli stessi siano individuati.
2. In caso di smarrimento di oggetti o beni ai danni di uno studente, questi informa tempestivamente il docente che avvisa il dirigente o un suo delegato anche mediante una relazione dei fatti riscontrati.

Art. 30 Laboratori, aula magna e aule speciali

1. In ogni Laboratorio è affisso il Regolamento che ne indica l'uso e le norme per l'utilizzo.
2. I laboratori sono assegnati alla responsabilità e alla supervisione del personale tecnico e del docente nominato referente del laboratorio e sub-consegnatario dei beni.

3. L'accesso ai laboratori, all'aula magna e alle aule speciali è subordinato alla prenotazione tramite registro elettronico da parte dei docenti con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo ed è consentito agli studenti solo con la presenza del docente ed eventualmente dell'assistente tecnico.
4. I laboratori, l'aula magna e le aule speciali devono essere utilizzati rispettando arredi, strumentazioni e attrezzature; non è consentito introdurre cibo o bevande; al termine dell'utilizzo devono essere lasciati in ordine.
5. In caso di danni alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente presente sono tenuti a interrompere le attività, se le condizioni di sicurezza lo richiedono, e a segnalare la situazione tempestivamente al personale tecnico e alla segreteria per il ripristino delle condizioni di efficienza.
6. Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori, dell'aula magna e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli studenti, competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli studenti.
7. L'accesso alle aule docenti è vietato agli studenti, che devono eventualmente rivolgersi al personale non docente.

Art. 31 Palestre e strutture sportive

1. Le palestre sono assegnate alla responsabilità e alla supervisione del docente nominato referente e sub-consegnatario dei beni.
2. Il funzionamento delle palestre è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi. Non è consentito accedere alla palestra senza la presenza del docente di scienze motorie, né uscirne se non autorizzati.
3. Gli studenti hanno l'obbligo di rispettare le attrezzature sportive, utilizzandole secondo le indicazioni e sotto la supervisione del docente.
4. Gli studenti accedono alle palestre con abbigliamento e scarpe idonei, evitando di indossare oggetti che possano rivelarsi pericolosi durante l'attività.
5. Lo studente è tenuto ad avvisare sempre il docente anche dei più piccoli traumi occorsi durante la lezione.
6. Negli spogliatoi non devono essere lasciati oggetti di valore e beni incustoditi. Al termine della lezione gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine.
7. Lo studente esonerato dall'attività pratica o temporaneamente impossibilitato a essa è tenuto a essere presente e a svolgere i compiti assegnatigli dal docente.

Art. 32 Biblioteca e sala di lettura

1. Nella biblioteca e nella sala di lettura è affisso il Regolamento che ne indica l'uso e le norme per l'utilizzo.
2. La biblioteca e la sala di lettura sono assegnate alla responsabilità del personale ad esse designato, oltre al un docente nominato in qualità di referente delle attività e la funzionalità del servizio.
3. La biblioteca e la sala di lettura devono essere utilizzate rispettando arredi e attrezzature in esse presenti; non è consentito introdurre cibo o bevande; al termine dell'utilizzo devono essere lasciate in ordine.

Art. 33 Ambienti esterni

1. È possibile l'accesso e l'utilizzo degli ambienti esterni secondo le disposizioni e le indicazioni definite dal Dirigente Scolastico sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano di Emergenza o da quanto all'occorrenza indicato dal Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione della scuola.
2. Nel corso delle lezioni gli studenti non possono accedere senza autorizzazione agli spazi esterni.

3. Durante l'intervallo gli studenti accedono agli spazi esterni della scuola entro il perimetro indicato con apposita comunicazione dal Dirigente Scolastico;
4. Non è consentito l'accesso agli spazi esterni tramite le scale di emergenza; è vietata altresì la sosta lungo le stesse;
5. I docenti e il personale scolastico esercitano sempre il dovere di vigilanza, in particolare i docenti assegnati agli spazi esterni in base alla turnazione definita e comunicata dal Dirigente Scolastico;
6. I docenti assegnati alla vigilanza durante l'intervallo assicurano la loro tempestiva presenza negli spazi loro assegnati e utilizzano questo tempo dedicato alla socializzazione assicurando sempre l'osservanza delle regole di comportamento e il rispetto della norme sul divieto di fumo. In caso di inosservanza di queste ultime informano della violazione l'incaricato.
7. Tutti i docenti e i collaboratori scolastici, nell'esercizio dei doveri in capo alle norme di sicurezza, segnalano tempestivamente ogni infrazione, o la semplice presenza non autorizzata di studenti negli spazi esterni, al collaboratore scolastico o il collaboratore scolastico al docente e questi al Dirigente Scolastico o a un suo delegato.
8. Dopo l'inizio e il termine di tutte le lezioni le lezioni non è possibile sostare nello spazio antistante l'ingresso della sede di via Beroldo, né nel cortile della sede di via Demostene.

Art. 34 Fotocopie e stampe

1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione, oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E' escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
2. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, pertanto docenti e studenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
3. Le copie dei compiti in classe, in quanto atti amministrativi, devono essere richieste ed effettuate ai sensi della normativa sull'accesso agli atti documentali, per cui si rimanda allo specifico regolamento.

Art. 35 Bar e distributori di cibo e bevande

1. L'orario di apertura del locale bar è disciplinato da apposito contratto e coincide, di regola, con l'orario delle lezioni scolastiche.
2. Gli studenti possono accedere al bar e ai distributori di cibo e bevande durante l'intervallo, prima dell'inizio dell'attività didattica e dopo il termine di essa, non durante le lezioni o ai cambi d'ora.
3. Il locale del bar è accessibile al personale docente e non docente, nel rispetto dei rispettivi obblighi di lavoro e servizio, e ai genitori o altro personale autorizzato alla presenza presso l'Istituto. Ugualmente per l'utilizzo dei distributori di cibo e bevande.

CAPO IV - ASSEMBLEE

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti e dei genitori, quali occasione di partecipazione democratica e formativa.

Art. 36 Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono l'occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di Classe, di Istituto, del Comitato studentesco.

Art. 37 Assemblea di classe

1. L'assemblea di classe:

- coinvolge tutti gli studenti di una classe;
 - ha la durata massima di due ore e la frequenza di una al mese in orario scolastico;
 - deve essere richiesta presentando in segreteria l'apposito modulo, preventivamente vistato dai docenti nelle cui ore si svolge, con almeno cinque giorni di preavviso per l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico;
 - deve essere verbalizzata e il verbale deve essere consegnato presso l'ufficio di vicepresidenza;
 - non può essere richiesta nel mese conclusivo delle lezioni (ultimi 30 giorni);
2. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per altri lavori di gruppo.
3. I docenti delle ore in cui si svolge l'assemblea o le attività alternative di cui al comma 2 sono responsabili della vigilanza in prossimità dell'aula.

Art. 38 Assemblea di Istituto

1. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti dell'Istituto.
2. Spetta al dirigente scolastico verificare che:
 - sussistano i requisiti di legittimità della richiesta di convocazione;
 - l'ordine del giorno dell'assemblea risponda alle finalità previste dalla legge.
3. La richiesta dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno e la data di convocazione, deve essere presentata al dirigente scolastico con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di svolgimento, al fine di consentire il necessario coordinamento tra tutte le attività e la comunicazione dovuta.
4. Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.
5. Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno.
6. Va ricordato che:
 - durante il periodo delle lezioni non può essere tenuta più di una assemblea di istituto al mese ed essa è autorizzata nel limite delle ore di lezione di una giornata;
 - non è consentito frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle complessive ore di una giornata di lezione;
 - non è consentito utilizzare nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea;
 - non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni (ultimi 30 giorni);
 - in relazione al numero degli studenti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, da considerare diversa forma di svolgimento e che quindi va organizzata e richiesta contestualmente alla presentazione, al dirigente, dell'ordine del giorno e della data dell'assemblea;
 - non è consentita la normale attività didattica durante lo svolgimento dell'assemblea studentesca di istituto;
 - lo svolgimento è disciplinato da un regolamento approvato dall'assemblea;
 - l'assemblea è dotata di un servizio d'ordine organizzato dagli studenti.
6. Dal momento che le assemblee sono equiparate alle normali attività didattiche per il computo delle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni:
 - la presenza di studenti e docenti viene equiparata a quella relativa alle giornate di attività didattica ordinaria e quindi la scuola deve provvedere al controllo delle presenze durante lo svolgimento dell'assemblea, come normalmente avviene durante le attività e le ore di lezione, controllo reso necessario anche dal concorrente obbligo di vigilanza sugli studenti minorenni;
 - l'uscita anticipata dello studente dall'assemblea o la mancata partecipazione va giustificata.

7. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Questo diritto non può essere limitato.

8. Nei casi di violazione del regolamento o quando i normali organi preposti all'ordinato svolgimento dell'assemblea non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito, il dirigente scolastico ha potere di intervento per garantire la proficuità dei lavori, la sicurezza degli studenti e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 39 Assemblea del comitato studentesco

L'Assemblea del Comitato studentesco è normata da apposito regolamento.

Art. 40 Servizio d'ordine

1. Gli addetti al servizio d'ordine si impegnano a promuovere l'ordinato svolgimento durante le iniziative degli studenti. In particolare si occupano di:

- far rispettare il punto del regolamento scolastico riguardante il comportamento, denunciando eventuali trasgressioni alle autorità scolastiche e allontanando dal luogo di riunione, previo assenso del presidente dell'assemblea (o, in sua assenza di un coordinatore del servizio d'ordine), gli studenti che costituiscano fonte di disturbo per il corretto e ordinato svolgimento dell'iniziativa;
- evitare che persone esterne alla scuola accedano al luogo di riunione informando immediatamente il personale scolastico;
- gestire un'eventuale evacuazione di emergenza del luogo di riunione (nel caso in cui questo sia l'Aula Magna, dovranno conoscere la collocazione delle uscite di emergenza e dirigere gli studenti verso quella più idonea);
- garantire che le uscite di emergenza rimangano sempre libere;
- allertare il personale scolastico in caso di emergenza o di necessità.

2. Gli studenti che desiderano far parte del servizio d'ordine devono presentare il proprio nominativo a un coordinatore dello stesso entro la prima assemblea plenaria degli studenti di ogni anno scolastico. La carica viene resa effettiva con la consegna da parte di un coordinatore del tesserino di riconoscimento. La carica cessa qualora il singolo studente decida di rinunciare o qualora i coordinatori, d'accordo con i rappresentanti degli studenti, ritengano opportuno sciogliere l'alunno dall'incarico o lo studente incorra in un provvedimento disciplinare.

3. Il dirigente scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, firma la lista con i nomi di tutti i membri autorizzati e detiene il diritto di veto sulle nomine.

4. I coordinatori del servizio d'ordine sono due studenti del triennio che siano stati membri dello stesso per almeno un anno scolastico. I coordinatori vengono eletti dai rappresentanti degli studenti e la loro nomina viene ratificata dal dirigente scolastico. La loro carica cessa per decisione autonoma o su richiesta, rivolta al dirigente scolastico, da parte dei rappresentati degli studenti.

I compiti dei coordinatori sono i seguenti:

- spiegare, all'inizio di ogni anno scolastico, i compiti del servizio d'ordine a tutti i membri;
- collaborare con i rappresentanti degli studenti nell'organizzazione dei turni di assemblea;
- distribuire i membri del servizio d'ordine nei vari turni di assemblea;
- vigilare sul corretto operato di tutti i membri del servizio d'ordine;
- disporre un'eventuale evacuazione di emergenza dal luogo di riunione.

Art. 41 Assemblee di Classe, di Istituto e comitato dei genitori.

1. Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto.

2. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori.

3. La richiesta dello spazio in orario extracurricolare per lo svolgimento delle assemblee, accompagnata dall'Ordine del Giorno deve essere presentata al dirigente scolastico, con l'indicazione della data e dell'orario di preferenza.
4. Di ciascuna assemblea viene redatto il verbale, la cui copia è consegnata al dirigente scolastico entro 5 giorni dal suo svolgimento.
5. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'Istituto.
6. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto dotato di apposito regolamento.

TITOLO II

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e successive modifiche D.P.R. n°235 del 21/11/2007) che ne costituisce la premessa.

La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile, e nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Il fondamentale principio ispiratore della sanzione, correlata alla mancanza disciplinare secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, è la finalità educativa e costruttiva, e non solo punitiva e di riparazione del danno, nel quadro dell'educazione alla cultura della legalità come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

Art. 42 Responsabilità e mancanze disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale.

Costituiscono mancanze disciplinari le violazioni dei doveri propri degli studenti; in particolare dei doveri scolastici, del rispetto delle persone, delle norme di sicurezza e del Regolamento, dei beni pubblici e privati.

Art. 43 Sanzioni disciplinari

Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità e alla reiterazione della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni, fino all'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato nei casi previsti all'art. 47 comma 11 e nei casi previsti dal DPR 235/2007 art. 1, comma 9 e 9 bis.

È prevista la possibilità, anche in aggiunta alle sanzioni indicate, di risarcimento del danno e di prestare attività a favore della comunità scolastica. Queste ultime, eventuali, sanzioni alternative e/o aggiuntive, verificate le condizioni di fattibilità organizzativa, possono essere: attività di volontariato, attività di segreteria, pulizia di locali scolastici, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza a specifici corsi di formazione su temi sociali/culturali, produzione di elaborati per riflessione critica sui fatti.

Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come reato, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 361 del c.p., è tenuto a presentare denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 44 Organi competenti

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono:

- il docente, il coordinatore di classe, il dirigente scolastico per il richiamo verbale e scritto;
- il Consiglio di classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, con il dovere di astensione e di successiva conseguente surroga qualora ne faccia parte lo studente da sanzionare o il genitore, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- il Consiglio d'Istituto, eventualmente con l'esclusione dello studente e/o del genitore dello studente destinatario del provvedimento sanzionatorio, per la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nello stabilire la sanzione viene tenuto conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente.

L'organo competente ad applicare le sanzioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

Le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO I - PROCEDURA

Art. 45 Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Il docente, il coordinatore di classe, il dirigente scolastico, per ogni procedimento di ammonizione disciplinare:

- assume tutte le informazioni relative al caso;
- formula oralmente la contestazione di addebiti allo studente;
- garantisce allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e giustificazioni;
- annota sul registro di classe il provvedimento.

Del provvedimento viene data comunicazione alla famiglia.

2. In caso di procedimento sanzionatorio che possa concludersi con l'allontanamento dalla comunità scolastica, il dirigente scolastico:

- assume tutte le informazioni relative al caso;
- eventualmente integra le informazioni raccolte attraverso la convocazione diretta dello studente o di testimoni dei fatti, accompagnati da almeno un genitore in audizione riservata;
- avvia il procedimento non oltre dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del fatto;
- notifica all'interessato e ai genitori la contestazione scritta degli addebiti attraverso una convocazione formale alla riunione del Consiglio di Classe con avviso della possibilità di depositare memorie e di esercitare il diritto di difesa, anche con l'assistenza del genitore;
- convoca il Consiglio di Classe disciplinare in seduta straordinaria.

3. L'esame del caso avviene in una riunione del Consiglio di classe, che si svolgerà in due fasi successive e distinte.

Durante la prima fase si completerà l'istruttoria testimoniale:

- contestazione da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato;
- ascolto dello studente nei confronti del quale viene promosso il procedimento disciplinare ed eventualmente del genitore che lo accompagna;

Nella seconda parte della seduta riservata ai soli membri effettivi del Consiglio di Classe:

- formulazione di una o più proposte di sanzione da adottare;
- deliberazione, a maggioranza dei presenti.

Una volta assunta la deliberazione lo studente, con l'eventuale genitore in assistenza, rientra nella seduta e il Dirigente Scolastico o il suo delegato gli comunica:

- la decisione assunta dal Consiglio di Classe;
- in caso di irrogazione della sanzione, le date in cui il provvedimento verrà attuato, le sue modalità;
- termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno.

4. Della deliberazione viene redatto verbale contenente:

- l'indicazione dei componenti (presenti e assenti) e del segretario verbalizzante;
- gli estremi dell'episodio;
- le ragioni a discolta dello studente passibile di sanzione (se presente alla prima fase della seduta del Consiglio di Classe);
- la motivazione del provvedimento finale sulla base dell'articolato delle mancanze disciplinari, di cui all'articolo 7 del presente regolamento;
- la sanzione disciplinare irrogata e/o l'eventuale sanzione alternativa;
- il termine entro il quale è possibile impugnare il provvedimento avanti l'Organo di Garanzia Interno.

5. La sanzione può essere resa esecutiva a partire dal giorno successivo.

I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica non comprendono i giorni festivi.

In caso di assenza dello studente dalla convocazione la famiglia viene immediatamente informata a mezzo fonogramma dal Dirigente o suo delegato o dalla segreteria scolastica.

6. I provvedimenti assunti sono comunicati in forma scritta agli esercenti la potestà genitoriale dello studente oppure direttamente allo stesso, se maggiorenne, e inseriti nel fascicolo personale dello studente con eventuale omissione dell'identità di terzi.

Sul registro elettronico viene notificata la comunicazione del provvedimento in corrispondenza dei giorni in cui sarà irrogato.

7. Il Consiglio di Classe, qualora la sanzione venisse a configurarsi maggiore rispetto alla sua competenza (allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni), al termine del procedimento disciplinare delibera di affidare al Consiglio di Istituto la conclusione dell'*iter*.

La convocazione della seduta del Consiglio di Istituto è riservata ai soli membri effettivi dell'organo collegiale e, nell'eventualità, con l'esclusione dello studente e/o del genitore dello studente destinatario del provvedimento sanzionatorio.

8. La scuola attiva gli opportuni rapporti con lo studente finalizzati a preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

I provvedimenti disciplinari hanno una specifica finalità educativa, pertanto nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica, gli organi deliberanti valuteranno sempre la possibilità per lo studente di convertire le sanzioni in attività di servizio per l'Istituto svolte in favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

CAPO II - RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Art. 46 Impugnazioni e ricorsi

Contro le deliberazioni del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto relative all'allontanamento dalla comunità scolastica, lo studente o la sua famiglia può presentare ricorso all'organismo di garanzia, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione.

L'organismo di garanzia decide nel termine di 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

Per consentire la celerità del procedimento e l'efficacia dell'intervento, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento d'impugnazione.

Art. 47 Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dal docente, dal rappresentante eletto dagli studenti e dal rappresentante eletto dai genitori designati dal Consiglio d'Istituto quali componenti della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.

Per ognuno di tali membri sono individuati, tra i rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto, altrettanti membri supplenti al fine di consentire, in caso di incompatibilità del membro effettivo, il funzionamento dell'Organo di Garanzia. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del loro mandato quali membri del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e ai docenti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo. Ciascuno dei membri viene sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria dal rispettivo supplente. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

2. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta salvo motivi di urgenza. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia per iscritto la motivazione giustificativa dell'assenza in tempo utile per predisporre la sua sostituzione con il membro supplente. I genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno. I docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti alunni dei Consigli di classe a cui appartengono. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

3. Per la validità delle deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia, devono essere presenti tutti i membri (organo "perfetto"). Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. Nel caso di parità il voto del Presidente avrà valore doppio.

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, valutando sempre l'opportunità di offrire allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. La deliberazione dell'Organo di Garanzia deve avvenire nel termine di 10 giorni, ferma la possibilità di sospendere i termini per chiedere un supplemento di istruttoria per un periodo massimo di 15 giorni. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato e all'organo che ha comminato la sanzione.

5. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque - membro della comunità scolastica - vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

6. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza.

Art. 48 Infrazioni disciplinari tipiche e relative sanzioni

Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni di seguito riportate, si adotterà il criterio dell'analogia.

Violazione dei doveri scolastici

DPR 249/98, art. 3.1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione	ORGANO competente a irrogare la sanzione	PROCEDURA	CONSEGUENZE della sanzione
1- Ritardi/uscite anticipate oltre i limiti stabiliti nel regolamento	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia ed eventuale convocazione in caso di comportamento reiterato.	Voto di condotta
2- Ritardi al rientro dall'intervallo, al cambio dell'ora, a seguito di uscita autorizzata dall'aula	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione in caso di comportamento reiterato.	Voto di condotta
3- Assenze ripetute in concomitanza di verifiche scritte e/o orali	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione in caso di comportamento reiterato.	Voto di condotta
4- Ritardo nella giustificazione delle assenze	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione in caso di comportamento reiterato.	Voto di condotta
5- Assenze ingiustificate	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia	Voto di condotta

			Comunicazione alla famiglia e/o convocazione in caso di comportamento reiterato.	
6- Frequenza irregolare/elevato numero di assenze	- richiamo scritto previa valutazione del C.d.C.	Coordinatore	Segnalazione sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione in caso di comportamento reiterato.	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla classe successiva o Esame di Stato in caso di mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute
7- Uscita dall'aula senza permesso	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg./sanzioni alternative	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione dello studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta
8- Uscita dalla scuola senza permesso	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 5 a 15 gg./sanzioni alternative	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta
9- Mancanza del libretto dello studente	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia. In caso di comportamento reiterato, comunicazione alla famiglia e/o convocazione.	Voto di condotta
10- Mancanza del materiale scolastico e/o esecuzione dei compiti assegnati	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia. In caso di comportamento reiterato,	Voto di condotta

			comunicazione alla famiglia e/o convocazione.	
11- Utilizzo durante le lezioni di materiale non attinente l'attività didattica (es. cellulare, dispositivi elettronici)	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia In caso di comportamento reiterato, comunicazione alla famiglia e/o convocazione.	Voto di condotta
12- Svolgimento di attività non previste nell'ora di lezione (es. esecuzione compiti di altre discipline, visione di siti o utilizzo di programmi non autorizzati su pc etc.)	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia In caso di comportamento reiterato, comunicazione alla famiglia e/o convocazione.	Voto di condotta
13- Copiatura durante le prove scritte	- richiamo scritto e ritiro del compito. Possibilità del docente di valutarlo secondo quanto previsto dal PTOF;	Docente Coordinatore	Nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia. Segnalazione al DS. In caso di comportamento reiterato, convocazione della famiglia.	Voto di condotta
14- Alterazione/falsificazione del libretto dello studente, di compiti in classe, atti, firme, registro elettronico	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg./sanzioni alternative	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta

Violazione del rispetto per le persone

DPR 249/98, art. 3.2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione	ORGANO competente a irrogare la sanzione	PROCEDURA	CONSEGUENZE della sanzione
1- Interventi inopportuni/disturbo durante le lezioni	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione	Voto di condotta
2- Utilizzo di linguaggio volgare	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione	Voto di condotta
3- Utilizzo di linguaggio aggressivo, offensivo, calunnioso nei confronti dei compagni, del personale della scuola, dei docenti, del dirigente scolastico, esperti o ospiti della scuola (e/o delle loro famiglie), delle istituzioni	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 10 gg./sanzioni alternative	Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Segnalazione all'autorità giudiziaria
4- Utilizzo di linguaggio aggressivo, offensivo, calunnioso esercitato tramite social network, e-mail o web nei confronti dei compagni, del personale della scuola, dei docenti, del dirigente scolastico, esperti o ospiti della scuola (e/o delle loro famiglie), delle istituzioni	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione	Docente e Dirigente scolastico CdC	Comunicazione alla famiglia e convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria
5- Acquisizione e/o divulgazione di immagini o registrazioni effettuate all'interno della scuola o durante visite e viaggi di istruzione senza il consenso delle persone interessate	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	Docente e Dirigente scolastico CdC CdI	Comunicazione alla famiglia e convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Segnalazione all'autorità giudiziaria

6- Aggressioni fisiche a compagni, personale della scuola, docenti, dirigente scolastico, esperti o ospiti della scuola	- sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	CdC CdI	Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria
7- Atti di cyberbullismo (es. furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, etc.) finalizzati a isolare, ridicolizzare, danneggiare compagni, personale della scuola, docenti, dirigente scolastico, esperti o ospiti della scuola (e/o le loro famiglie)	- sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	CdC CdI	Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria
8- Azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana, sostengono o incitano la discriminazione, atti di bullismo	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	Docente Dirigente scolastico CdC CdI	Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria

Violazione del rispetto delle norme di sicurezza e del Regolamento

DPR 249/98, art. 3.4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti"

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione	ORGANO competente a irrogare la sanzione	PROCEDURA	CONSEGUENZE della sanzione
1- Asportazione di cartelli di segnaletica per la sicurezza o di disposizioni dirigenziali	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 10 gg./sanzioni alternative	Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta

2- Manomissione impianti antincendio e di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto - risarcimento del danno - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative 	<p>Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico</p> <p>CdC</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e/o convocazione</p> <p>Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia</p>	Voto di condotta
3- Uso di materiali incendiari	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative 	<p>Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico</p> <p>CdC</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e/o convocazione</p> <p>Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia</p>	Voto di condotta
4- Azioni che comportano pericolo per sé e/o per gli altri	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - risarcimento del danno 	<p>Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico</p> <p>CdC</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e/o convocazione</p> <p>Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia</p>	Voto di condotta
5- Violazione /alterazione dei sistemi e programmi informatici in uso nella scuola	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg. 	<p>Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico</p> <p>CdC</p> <p>Cdl</p>	<p>Comunicazione alla famiglia e/o convocazione</p> <p>Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia</p> <p>Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria</p>
6- Violazione delle norme sul divieto di fumo	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - sanzione pecuniaria di legge 	<p>Docente Dirigente scolastico Docenti incaricati</p>	<p>Comunicazione alla famiglia</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Pagamento della sanzione</p>

			Contestazione e verbalizzazione infrazione	
7- Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope (anche durante le visite e i viaggi di istruzione)	- richiamo verbale - richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg./sanzioni alternative	Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta
8- Induzione all'uso/spaccio di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope (anche durante le visite e i viaggi di istruzione)	- richiamo verbale - richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	Docente (anche su segnalazione del personale scolastico) Coordinatore Dirigente Scolastico CdC Cdl	Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria

Violazione del rispetto dei beni pubblici e privati

DPR 249/98 art. 3.5

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola

art. 3.6

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola

MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione	ORGANO competente a irrogare la sanzione	PROCEDURA	CONSEGUENZE della sanzione
1- Scrittura su muri, banchi, arredi, spazi scolastici	- richiamo verbale - richiamo scritto - Riparazione / risarcimento del danno* - sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg./sanzioni alternative	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta
2- Abbandono di rifiuti nei locali scolastici / utilizzo	- richiamo verbale - richiamo scritto	Docente Coordinatore	Annotazione o nota disciplinare sul registro elettronico visibile a studente e famiglia	Voto di condotta

incivile dei servizi igienici	- pulizia dei locale /servizi igienici*	se il comportamento è reiterato: Dirigente Scolastico	Comunicazione alla famiglia ed eventuale convocazione	
3- Danni ad arredi, beni, materiali, strumenti e strutture della scuola*; danni a beni, materiali, strumenti, arredi, mezzi di trasporto e strutture durante visite e viaggi di istruzione; atti di vandalismo	- richiamo verbale - richiamo scritto - Riparazione / risarcimento del danno* - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC Cdl	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria
4- Appropriazione indebita di oggetti, beni, denaro, attrezzature dei compagni, del personale scolastico, dei docenti, del dirigente scolastico, della scuola; furti durante visite e viaggi di istruzione	- richiamo scritto - sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg./sanzioni alternative - esclusione da visite/viaggio di istruzione - sospensione oltre i 15 gg.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico CdC Cdl	Nota disciplinare sul registro visibile a studente e famiglia Comunicazione alla famiglia e/o convocazione Istruttoria del CdC, audizione studente, sanzione, notifica alla famiglia Acquisizione atti CdC, sanzione, notifica alla famiglia	Voto di condotta Esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato Segnalazione all'autorità giudiziaria

* I danni riscontrati nelle aule o in altri locali scolastici vengono risarciti dal responsabile, se individuato, o da tutti gli studenti della classe (o delle classi) in caso di accertata responsabilità collettiva.

TITOLO III

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, al fine di assicurare un clima relazionale sereno all'interno delle istituzioni scolastiche, quale presupposto ineludibile di ogni azione educativa, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e cyberbullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza, attivando strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, dall'inconsapevolezza delle gravi conseguenze da essi derivanti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio della rete e dei social network.

Il legislatore ha recepito la complessità e la delicatezza della situazione emanando la Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, dalla quale sono scaturiti per le istituzioni scolastiche obblighi e stimoli volti da una parte a contenere le conseguenze del fenomeno, dall'altra a creare una maggiore consapevolezza in tutti gli attori dei processi educativi: Dirigenza, docenti, studenti, genitori.

Il Liceo Carducci, in considerazione degli obblighi di legge e della consapevolezza di quanto sia importante per gli adolescenti la comunicazione digitale e la conseguente possibilità di trovarsi in situazioni rischiose, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme, educando gli studenti ad un uso consapevole del web e della comunicazione telematica e ponendosi l'obiettivo di accrescere il rispetto dell'altro e il senso della legalità.

Art. 49 - Diritti degli studenti

Tutti gli studenti hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e sono tenuti al rispetto del prossimo, indipendentemente da differenze di cultura, di opinione e di personalità. Di conseguenza qualsiasi fenomeno di bullismo o cyberbullismo è ritenuto inaccettabile e viene debitamente sanzionato.

Art. 50 - Definizione di Bullismo

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte del singolo o di un gruppo di soggetti, definiti "bulli" nei confronti di un altro individuo percepito come più debole, la vittima. Uno studente è oggetto di azioni di bullismo quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più SOGGETTI/compagni.

È perseguito sia il bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) sia il bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia).

Art. 51 - Definizione di cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi come oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Le condotte di cyberbullismo, anche se realizzate in altro luogo e/o in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario

scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa, etc.), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest' ultima.

Art. 52 - Norme di comportamento

Gli studenti devono assumere sempre atteggiamenti rispettosi nei confronti di compagni e adulti sia in presenza sia in rete.

Quando comunicano attraverso la rete, devono fare attenzione ai contenuti e evitare espressioni che possano offendere o ledere la dignità di persone.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all' interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare dispositivi elettronici di nessun tipo, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all' interno della scuola, acquisire mediante dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Art. 53 Compiti dei soggetti coinvolti

1. Dirigente Scolastico

- Individua un Referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, garantendo l'utilizzo sicuro della rete internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo studenti, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- informa tempestivamente gli esercenti la potestà genitoriale e/o i tutori del minore di eventuali atti di bullismo o cyber bullismo di cui venga a conoscenza.

2. Referente del "Bullismo e cyberbullismo"

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per promuovere azioni di prevenzione atte a limitare il bullismo e il cyber bullismo.

3. Collegio Docenti

- Promuove scelte didattiche e educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. Consiglio di Classe

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;

- programma moduli didattici che prevedano la trattazione di tematiche afferenti al bullismo e al cyberbullismo, specialmente laddove siano emerse situazioni problematiche a riguardo.

5. Docente

- Intraprende azioni congruenti, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile della comunicazione e in particolare di quella digitale;

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulla comunicazione digitale adeguati al livello di età degli studenti.

6. Genitori

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione promosse dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

- monitorano ai comportamenti dei propri figli;

- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;

- si impegnano a conoscere le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;

- sono informati sulle sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

7. Studenti

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti, secondo il modello della *peer education*;

- attraverso i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano un uso collaborativo della rete sia a scopo didattico sia a scopo ludico e ricreativo la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);

- osservano le regole basilari, per garantire il rispetto rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione al contenuto delle comunicazioni che inviano;

- durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, non possono acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 54 - Le condotte sanzionabili

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione, specie se reiterata, da parte di un singolo o di un gruppo;

- l'isolamento di un compagno, soprattutto se, all'interno della classe, esso viene perseguito sistematicamente

- le offese e gli insulti;

- la derisione per l'aspetto fisico o per il modo di parlare;

- la diffamazione e l'esclusione per le proprie opinioni, fedi religiose, orientamenti sessuali.

Sono da considerarsi condotte persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing* estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Sextorsion*: forma di ricatto che prevede la pubblicazione di foto sessualmente esplicite, se non si ubbidisce alla volontà del ricattatore.

Art. 55 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari non hanno scopo punitivo, ma educativo.

Le sanzioni devono avere una durata temporanea, e devono essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità rispetto alla realizzazione della condotta e alla gravità dell'infrazione commessa. Possono essere previste misure alternative alle sanzioni previste in termini di servizio reso alla comunità scolastica secondo quanto deciso dall'organo competente. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

Nel caso di comportamenti che si configurino come penalmente rilevanti il Dirigente Scolastico provvederà alle dovute segnalazioni agli organi competenti.

Le sanzioni sono determinate secondo quanto previsto dal Regolamento di Disciplina.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 56 Pubblicità e revisione

Il presente Regolamento è affisso all'albo/web dell'Istituto e da quella data è immediatamente esecutivo. Può essere modificato dal Consiglio di Istituto con delibera a maggioranza qualificata ovvero i due terzi dei votanti.